

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1989

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati	
(Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE, <i>relatore alle Commissioni</i> . Pag. 2, 6, 8 e <i>passim</i>	
AGNELLI Arduino (PSI)	27
ALBERICI (PCI)	11, 26

ELIA (DC), <i>relatore alle Commissioni</i> ..	Pag. 4, 25
MAFFIOLETTI (PCI)	15
MANIERI (PSI)	26
RUBERTI, <i>ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	6, 18, 31
SPITELLA (DC)	19
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	23, 24, 25
VESENTINI (Sin. Ind.)	8

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»
(413-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, questo provvedimento è stato approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988; è stato modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1989 ed è stato nuovamente trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. Poichè il messaggio ci è giunto solo ieri, siamo nella condizione di dover fare una lettura del testo in questa sede ed in questo momento, pur soltanto per le parti che sono state modificate.

Il primo emendamento che è stato introdotto dalla Camera dei deputati riguarda il secondo comma dell'articolo 1, che è stato leggermente modificato con un richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla Presidenza del Consiglio. Questa modifica tende a mio avviso ad introdurre un criterio di coordinamento per quanto riguarda gli indirizzi generali che spettano alla Presidenza del Consiglio. Comunque, il Ministro potrà chiarire qual è il significato di tale emendamento e come esso sia stato valutato dai colleghi deputati.

All'articolo 2 la modifica alla lettera *b*) del primo comma riguarda un semplice aggiustamento della numerazione del testo, in quanto ora deve farsi richiamo all'articolo 11 anzichè all'articolo 10.

All'articolo 6 è stato riformulato il nono comma e sono stati introdotti due commi aggiuntivi.

Si tratta di una modifica abbastanza rilevante nella procedura di approvazione degli statuti, e viene introdotta anche la possibilità di riesame in seguito a richiesta motivata del Ministro. Per il controllo di legittimità, le eventuali deliberazioni contrarie o favorevoli devono essere adottate dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti degli organi competenti, quindi il *quorum* è abbastanza elevato; per quanto riguarda il merito invece è sufficiente la maggioranza assoluta.

Credo che questi due punti modificati propongano una formulazione accettabile, anche se in fin dei conti richiamano il dibattito che si era già svolto qui al Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 7, il settimo comma è stato soppresso e l'ottavo, ora corrispondente al settimo, è stato così modificato: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi».

In sostanza, è stata aggiunta la frase «comunque nel rispetto dei relativi principi», sulla quale ritengo che sarà necessario rivolgere alcune domande al Ministro. Quali sono questi principi, tenuto conto che già il comma successivo indica alcuni principi che devono essere tenuti in considerazione? Forse la precisazione è superflua in quanto era già contenuta nel disegno di legge. Non vorrei che si tendesse a ripristinare una sorta di regolamento-tipo che ci farebbe tornare indietro rispetto all'autonomia delle università. Ecco il motivo delle perplessità da chiarire.

Il comma 11 è stato modificato solo per aggiustare la numerazione.

L'articolo 8, che riguarda l'autonomia degli enti di ricerca, è stato modificato al secondo comma con l'introduzione del termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, per l'espressione del parere sul decreto da parte del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. I commi quarto e quinto sono stati modificati solo per un miglior coordinamento.

L'articolo 9 è stato aggiunto dalla Camera dei deputati e riguarda il personale. Desidererei che il Ministro ci fornisse maggiori delucidazioni sulla tematica affrontata da questo articolo, che è stata introdotta, a mio avviso, in maniera piuttosto impropria poichè avrebbe potuto essere inserita in sede più specifica. Si parla del personale, infatti, nell'ambito di un titolo che riguarda l'autonomia degli enti, e all'interno di un disegno di legge che riguarda l'istituzione di un Ministero. Certamente le procedure con le quali sono stati reclutati i ricercatori di molti di questi enti sono diverse l'una dell'altra, e l'utilità di riportarle ad unitarietà è evidente. Bisogna stabilire però quanti e quali sono questi enti, cioè averne un elenco preciso.

La riscrittura del secondo comma dell'articolo 11 da parte della Camera dei deputati non mi sembra comporti delle differenze sostanziali. Al sesto comma, è stata modificata la lettera a) con il riferimento agli assistenti del ruolo ad esaurimento, categoria che esiste tuttora nelle università, per cui l'integrazione fatta in tal senso dalla Camera dei deputati mi sembra assai opportuna.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle lettere f) e h) del quarto comma dell'articolo 12 sono correzioni di carattere meramente formale. Invece alla lettera i) sono state apportate modifiche di merito rispetto a quanto era stato approvato dal Senato. Il testo della lettera i) mette in evidenza le responsabilità che assume il direttore del dipartimento, il quale coadiuva direttamente il Ministro nell'assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'amministrazione. Questo aspetto era già stato a suo tempo discusso in Senato, e credo che si possa favorevolmente accogliere la modifica apportata in tal senso dalla Camera.

Le correzioni apportate all'articolo 13 sono di carattere formale.

All'articolo 15, oltre ad alcune correzioni di carattere formale, sono state apportate le necessarie modifiche alle date concernenti i titoli di spesa degli stati di previsione e le somme non impegnate.

All'articolo 16, la lettera *c*) del secondo comma è stata modificata con l'aggiunta delle parole «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» per integrare l'area di scelta di un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare per il senato accademico.

La lettera *c*) del quarto comma, riguardante i criteri organizzativi che gli statuti devono prevedere, è stata riformulata introducendo un riferimento alla legge sulla dirigenza che richiama le responsabilità delle funzioni dirigenziali.

Al comma 5 è stata inserita, tra gli istituti previsti, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, che non era stata inserita nel precedente testo.

All'articolo 18 sono state apportate soltanto modifiche di coordinamento, e lo stesso dicasi per quanto riguarda il secondo e il terzo comma dell'articolo 19, concernente il personale. Invece al quinto comma è stato aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400». Gli altri commi dell'articolo 19 che risultano modificati hanno subito soltanto modifiche di coordinamento.

La copertura viene riferita, nell'articolo 22, agli anni 1989, 1990 e 1991 anziché agli anni 1988, 1989 e 1990.

Le due tabelle allegate al testo non sono state modificate nella sostanza ma solo, per ragioni di coordinamento, nei riferimenti agli articoli modificati.

Nel complesso, vi sono nel testo pervenuto dalla Camera ben poche variazioni rispetto a quello approvato dal Senato. Questo ci fa piacere, perchè dimostra come il lavoro di queste Commissioni sia stato egregio.

ELIA, relatore alle Commissioni. Signor Presidente, non so se il richiamo, contenuto nel secondo comma dell'articolo 1, alla legge sulla Presidenza del Consiglio oltre a tener conto dell'esigenza da lei prospettata, di una ricomprensione comunque nell'indirizzo politico dell'intero Gabinetto facente capo al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio per quel che concerne la competenza di ciascuno, possa dar luogo a una dichiarazione del Ministro per venire incontro ad un'esigenza che, in una rilettura del testo, a me era parsa significativa.

Nell'articolo 6 sull'autonomia delle università, durante la mia assenza in Aula per impegni precedentemente presi, è passato un testo eccessivamente drastico, e cioè il secondo comma che recita: «Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento». Con ciò si è detto qualcosa che rischia di essere contraddetto immediatamente, perchè ci sono delle materie che non riguardano le singole università, per cui deve valere questo criterio di autonomia, ma che, riguardando il complesso delle università, mal si prestano ad una disciplina legislativa; per esempio, l'ordine degli studi, materia per materia, come si sta elaborando presso la Camera dei deputati all'interno di un disegno di

legge che, guarda caso, poi prevede una potestà regolamentare, o del Ministro o del Presidente del Consiglio, sulla base di una elaborazione compiuta da una Commissione particolarmente costituita.

In altre parole, vogliamo veramente che il Parlamento si occupi di ogni materia dell'ordinamento degli studi? Questo mi pare francamente eccessivo; per cui mi è sembrata eccessiva questa formulazione.

Sarebbe stato indubbiamente meglio, come io suggerivo, dire: «salvo i regolamenti espressamente previsti dalle leggi». In questo caso si sarebbero avute maggiori garanzie.

Non credo che, salvo una manifestazione di intenzioni diverse, il richiamo alla legge sulla Presidenza del Consiglio nell'articolo 1 (norma di carattere generalissimo) possa di per sè incidere veramente sulla interpretazione dell'articolo 2, rendendo più razionale l'applicabilità della legge. Forse può essere significativo un chiarimento del Ministro, per dire appunto cosa comporta il richiamo alla legge sulla Presidenza del Consiglio per i rapporti tra la legge ed i regolamenti che sono inclusi in questo testo e che in qualche modo potrebbero giustificare una deroga. Tuttavia l'articolo 6, comma secondo, potrebbe suscitare un giudizio di costituzionalità in quanto si potrebbe rilevare una contraddizione tra questa norma e quella sull'ordine degli studi in questa materia.

Sono d'accordo con il presidente Bompiani a proposito del controllo del Ministro. Ritengo accettabile sul piano pratico la formula proposta, perchè le maggioranze richieste dovrebbero essere tali da dare alcune garanzie. Non l'accetto sul piano concettuale perchè ritengo assurdo che una obiezione di legittimità possa essere superata in presenza di una maggioranza di tre quinti, o di cinque ottavi e così via. Tuttavia chiudo entrambi gli occhi e vado avanti, perchè si tratta di una mia personale opinione.

Per quanto riguarda l'articolo 9, esso appare un corpo estraneo rispetto alla disciplina complessiva, corpo che però è difficile svalutare ad un puro *obiter dictum*. Qui si sono esercitate triplici inquietudini. La prima si riferisce al fatto che gli enti che rientrerebbero in questo articolo sono alquanto eterogenei. È vero che può essere utile cercare di avviare una disciplina unitaria, però bisogna vedere se l'eterogeneità che finora ha dato luogo a diversità di disciplina abbia un fondamento. Se la qualifica di ricercatore è un mezzo sufficiente a giustificare questo addio ad una disciplina comune, occorre verificare se l'eterogeneità finora riscontrabile non abbia un qualche fondamento appunto nelle differenze.

Poi c'è il grosso problema della legge-contratto: l'eterno problema. Taluni sono indotti, naturalmente i ricercatori, a vedere nella legge garanzie che il solo contratto, per la sua variabilità, potrebbe non dare e quindi sono diffidenti rispetto all'avvio di una contrattazione e vedono anche un distacco rispetto ad altre formule regolate per legge. D'altra parte si sono suscitati allarmi che ritengo probabilmente ingiustificati. Per esempio, sono entrati in agitazione gruppi di ricercatori dell'ENEA che non sono compresi in questo elenco (almeno, facendo essi capo al Ministero dell'industria, non dovrebbero rientrare nell'ambito dell'articolo 9). Non sono mancati anche messaggi di sollecitazione, per via *telex*, con ordini del giorno, suggerimenti, richieste di chiarimento. Da

ultimo, anche i ricercatori universitari hanno manifestato perplessità rispetto a forti differenze di disciplina che si potrebbero introdurre tra i ricercatori universitari ed i ricercatori degli enti di ricerca.

Quindi io credo che su questo punto il Ministro ci potrà certamente dare alcuni chiarimenti su come si è giunti a tale novità, che effettivamente è quella più rilevante rispetto al testo da noi licenziato, accanto al controllo del Ministro che rovescia su di lui l'onere di impugnazione in caso di vizio di legittimità dello statuto. Anche questa, come ha detto il collega Bompiani, è una innovazione di indubbio rilievo, forse la più rilevante insieme a quella dell'articolo 9. Si tratta di percepire in tutta la sua portata tali innovazioni, in modo che i colleghi possano dare una valutazione ed esprimere un giudizio sufficientemente informato.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Ringrazio il presidente Elia per aver argomentato con molta finezza e chiarezza su alcune perplessità che richiedono appunto un approfondimento.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei fornire alcune chiarificazioni sui vari punti che sono stati sollevati.

Mi soffermo innanzitutto sull'articolo 1 per il richiamo fatto dal presidente Elia in ordine al problema dei vincoli che potrebbero sorgere in presenza di leggi che in certe materie possono fare rinvio anche a decreti successivi. Io credo che il riferimento alla legge n. 400 del 1988 serva proprio per tener conto dei rapporti tra leggi e regolamenti e quindi a prevedere esplicitamente che, quando un regolamento è previsto espressamente della legge, esso può essere emanato, mentre non possono essere emanate circolari o regolamenti che non abbiano un supporto legislativo preciso.

L'emendamento è stato inserito con questo intendimento. Ricordo che da parte della Sinistra indipendente era stato presentato un emendamento all'articolo 6, dove erano previsti non solo le leggi ma anche i decreti espressamente previsti dalle leggi. Tale emendamento è stato respinto perchè si è ritenuto che questa norma fosse implicita nel richiamo alla legge n. 400. Quindi mi pare che da questo punto di vista la norma sia sufficientemente chiara.

Mi sono state rivolte alcune richieste di chiarimento, da parte del presidente Bompiani ed in parte anche dal presidente Elia, in merito all'articolo 7, comma 7, che richiama espressamente il rispetto dei principi generali in materia di contabilità e di finanza. Questa norma ha destato qualche preoccupazione ed allora mi sono procurato un testo – peraltro a tutti noto – sui principi del bilancio, il «Manuale di contabilità dello Stato» di Bennati. Esso afferma che i requisiti, o regole, o principi del bilancio sono: la veridicità, la pubblicità, l'equilibrio fra entrate e spese, l'universalità, l'integrità, l'unità, la specializzazione, la annualità. Si tratta di principi assolutamente generali, il cui rispetto mi pare si possa e si debba chiedere anche alle università, tenendo conto che vi sono trasferimenti di risorse dello Stato. Ecco perchè, a mio avviso, l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati opera il richiamo

al rispetto dei principi generali di contabilità e questo credo chiarisca l'obiezione sollevata. Questo per quanto riguarda il richiamo ai principi generali della contabilità.

Per quanto concerne l'articolo 9, esso è stato inserito in questo provvedimento soprattutto per la preoccupazione da parte dei proponenti che, nel momento in cui si costituisce un Ministero unitario per l'università e la ricerca, convenga dare una indicazione precisa sulla linea di tendenza per assicurare stati giuridici ed economici per il personale della ricerca analoghi a quelli di coloro che operano all'interno dell'università.

L'articolo 9 riguarda il personale dipendente dalle istituzioni e dagli enti di ricerca che sono già attualmente collegati al cosiddetto comparto di ricerca per la contrattazione. Tale articolo non si propone di modificare quanto è stato disposto dal decreto del settembre 1987, n. 568, con cui si è dato vita al nuovo contratto per il comparto della ricerca. L'articolo 9 si configura essenzialmente come norma attinente al sistema delle fonti relative alla disciplina in materia.

In questo senso, alla Camera dei deputati il presidente delle Commissioni riunite, onorevole Labriola, ha tenuto a precisare che questo provvedimento, con gli emendamenti approvati, ha conservato le caratteristiche di provvedimento istituzionale, non entrando nel merito dello stato giuridico ed economico del personale.

Pertanto, fatta salva l'opportunità o meno di inserire tale norma in questo provvedimento, di fatto essa rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto alla situazione attuale, come ho avuto già occasione di dichiarare, perchè è evidente che tra il personale che opera negli enti di ricerca e il personale universitario vi debba essere un parallelismo, una analogia, per cui è stato importante introdurre il principio del concorso per il reclutamento e la carriera del personale degli enti. A questa linea, del resto, si era ispirato l'ultimo contratto che però, come tutti sanno, riguarda solo la parte economica e non lo stato giuridico, per cui vi è una difficoltà a far combaciare il livello di progressione economica con quello dello stato giuridico previsto per il parastato, che costituisce una maglia molto rigida. Tanto è vero che per il decreto concernente tale contratto il Governo ha dovuto chiedere la registrazione con riserva alla Corte dei conti, perchè il contratto contraddice il quadro normativo previsto dalla legge sul parastato per lo stato giuridico dei ricercatori.

Per quanto riguarda l'articolo 12, si precisano meglio le funzioni del responsabile del dipartimento per il coordinamento e la programmazione. La specificazione introdotta precisa le modalità di attuazione del coordinamento, già previsto nel testo originario approvato dal Senato, rendendo esplicito il tipo di azione attraverso cui si esercita tale attività. Si specifica infatti che il responsabile del dipartimento coadiuva direttamente il Ministro: quindi si individua la tipologia dell'azione di coordinamento effettuata.

Mi sembra che queste fossero le osservazioni principali sollevate sul testo approvato dalla Camera e spero di aver dato al riguardo gli opportuni chiarimenti.

Mi sia consentito solo considerare, su quanto hanno affermato il presidente Elia e il presidente Bompiani, che in realtà in questi sette

mesi di passaggio attraverso le varie Commissioni della Camera, salvo i mutamenti cui ho accennato, il testo approvato dal Senato è stato sostanzialmente mantenuto. Il Governo - ci tengo a sottolinearlo - ha sempre sostenuto il testo approvato dal Senato; naturalmente ogni ramo del Parlamento ha il diritto di intervenire sulla materia, e in effetti alcuni emendamenti sono stati presentati. Tuttavia ho l'impressione che la stessa presentazione grafica delle modifiche approvate dalla Camera sia tale da dare una sensazione di cambiamento più consistente di quanto sia in realtà. Molti emendamenti sono infatti dovuti all'aggiunta dell'articolo 9 ed ai problemi di coordinamento conseguenti, ma se si guarda al merito, ritengo si possa riconoscere che il testo licenziato dal Senato, come già dicevo prima, è stato sostanzialmente recepito ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, salvo le modifiche di cui ho precisato la portata.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Ringrazio il Ministro per i chiarimenti che cortesemente ci ha voluto fornire.

Vorrei aggiungere solo che anche io condividevo le riserve e le perplessità espresse dal presidente Elia sul comma 2 dell'articolo 6, tant'è che mi ero astenuto in Aula circa l'adozione di questa soluzione. Tuttavia credo sia opportuno sottolineare all'attenzione dei colleghi, perchè non vada dimenticata, la soppressione operata dalla Camera del settimo comma dell'articolo 7, per cui tutto rientra nuovamente nelle norme generali della finanza pubblica e della tesoreria unica. Quella che era stata una conquista vera e propria delle università per la loro autonomia viene ad essere cassata. Riconosco che il Governo aveva assunto una certa posizione, ma l'Assemblea era stata estremamente chiara nell'indicare le ragioni della deroga a questo principio. Ciò non va passato sotto silenzio.

Fatta questa premessa, dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Vorrei riallacciarmi brevemente, anche dopo aver ascoltato le dichiarazioni del ministro Ruberti, alla discussione generale che si era svolta in Aula qui al Senato, per ricordare che la posizione della Sinistra indipendente allora fu estremamente chiara. Noi avevamo legato il nostro voto favorevole ad alcune modifiche al testo che era stato licenziato dalle Commissioni riunite. Quelle modifiche non vi sono state e noi abbiamo votato contro il disegno di legge.

Il disegno di legge è stato poi trasmesso alla Camera, con la speranza da parte nostra che le modifiche che noi intendevamo apportare fossero accolte nell'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento ci torna dalla Camera e le modifiche apportate in quella sede sono state illustrate dettagliatamente dal presidente Bompiani.

Prima di entrare nel merito, vorrei fare una brevissima parentesi, cioè dare atto al ministro Ruberti dall'impegno infaticabile (che credo vada molto al di là di quello che tradizionalmente assume un Ministro quando porta avanti un testo legislativo) che egli ha profuso perchè il provvedimento al nostro esame venisse accolto e potesse finalmente iniziare a funzionare questo Ministero nel quale siamo in molti a credere.

Preso atto di questo, vorrei entrare nel merito ed esaminare cosa la Camera ci ha rinviato.

Ora, a parte l'accoglimento di un punto che è stato segnalato poc'anzi dal Presidente, per noi molto rilevante, a mio parere il disegno di legge è stato peggiorato e si sente ventilare da molte parti il consiglio di chiudere rapidamente qui l'esame della legge onde evitare che ci siano ulteriori peggioramenti.

Forse il presidente Bompiani troverà dei paralleli tra questa proposta e quella sull'accanimento terapeutico. Capisco che ci si proponga di chiudere qui, però debbo dire che noi insieme ai colleghi del Gruppo comunista, non siamo d'accordo; abbiamo presentato degli emendamenti - in verità pochissimi - e dall'esito della discussione su di essi dipenderà il nostro atteggiamento sul voto finale. Debbo aggiungere che si tratta comunque di un arretramento rispetto a quelle che erano le nostre speranze quando abbiamo licenziato il disegno di legge inviandolo alla Camera, perchè allora speravamo addirittura in un miglioramento del testo rispetto a quello che noi avevamo licenziato. Però siamo realisti e ci accontentiamo che le nostre richieste, espresse oggi in quei pochissimi emendamenti che abbiamo presentato, vengano accolte.

Entro molto brevemente nel merito delle nostre proposte iniziando dall'articolo 7.

Vorrei subito ricordare che sul comma 7 del testo precedentemente approvato dal Senato, al quale è stato aggiunto il seguente periodo: «ma comunque nel rispetto dei relativi principi», si era trovata una larghissima convergenza. Se non ricordo male, era stato addirittura proposto da un alto funzionario del Ministero come una delle condizioni senza le quali le università non possono funzionare in modo efficace, e su di esso si era trovata, ripeto, una larghissima convergenza.

Invece ora con un emendamento approvato dalla Camera dei deputati è stata introdotta la modifica che ho citato. Non essendo un tecnico, vorrei dire che se le cose stanno in questo modo, cioè si intende suggerire alle persone di non presentare dei bilanci non veritieri, non capisco perchè sia stato necessario fare questa aggiunta. Nel dubbio ho fatto un'indagine a campione; ho scelto dei funzionari esperti in queste materie ed ho chiesto loro come interpretavano tale norma. Prioritariamente ho chiesto loro quali sono le leggi sulla contabilità dello Stato e successivamente dove erano precisamente allocati questi «principi». Questi principi non si trovano, e il manuale che raccoglie le norme di contabilità dello Stato ha una mole terrorizzante. Il parere dei tecnici, colleghi del Senato, dentro e fuori la maggioranza, è stato vario, ma devo aggiungere che alcuni mi hanno detto che può voler dire tutto e può non voler dire niente; la norma dà spazio ad interventi di ogni tipo. Ciò mi preoccupa, perchè era proprio quello che noi non volevamo: noi volevamo che le università potessero amministrarsi in modo autonomo, responsabile, ma senza questo rispetto dei «relativi principi». Io non so se in questa sede vi siano dei letterati e dei filologi, ma mi sembra che i «relativi principi» siano un qualcosa di incompatibile con il corretto uso della lingua italiana, perchè possono riferirsi ad enti pubblici, ma anche ad altri istituti.

Su ciò quindi ci troviamo nettamente contrari, perchè riteniamo che si tratti di una apertura a delle ingerenze degli organi di controllo. Noi tutti conosciamo (il ministro Ruberti per esperienza diretta) i tempi dei controlli.

Il secondo punto concerne l'articolo 12. Alla lettera *i*) del comma 4 vi è un riferimento al direttore del dipartimento preposto alla programmazione. Anche a questo proposito vorrei fare una brevissima escursione storica.

Se ben ricordo, all'interno del Comitato ristretto - fu una delle ultime occasioni in cui dibattemmo la questione con il senatore Ruffilli - discutemmo molto il problema della figura del segretario generale, soprattutto in merito alla sua opportunità o meno. La nostra opinione concerneva la non opportunità di istituire tale posizione, ed eravamo convinti di aver raggiunto su tale questione una larga convergenza, avendo poi concordato il testo licenziato dal Senato nel quale i compiti del direttore sono specificati come segue: «A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili». Nella nuova dizione della lettera *i*) del testo approvato dalla Camera si dice: «coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione». Quindi si tratta di qualcos'altro. Si tratta di un inciso rilevante che riporta a galla la figura del segretario generale, contro la quale noi ci eravamo fermamente espressi.

E veniamo all'articolo 16, comma 4. Vorrei qui ricordare, sempre in questi brevissimi richiami storici, che su tale norma ci eravamo trovati su un'altra posizione rispetto a quella che aveva adottato la maggioranza, e in particolare con l'emendamento che era stato proposto *in extremis*, se ben ricordo, dal presidente Elia. Noi avevamo osato discutere su questo terreno giuridico con il presidente Elia in base a certe nostre convinzioni che, devo confessare, sono tuttora molto ferme. In altre parole, noi ritenevamo che questo comma, facendo un brevissimo elenco delle cose da salvaguardare nella preparazione degli statuti, sembrava negare tutte le questioni su cui tace. Rammento che alcuni di noi avevano fatto un richiamo dicendo che era giusta l'elettività del rettore e nessuno la metteva in dubbio. E allora, se, ad esempio, non si cita chiaramente la elettività dei presidi di facoltà e se non si specifica la elettività dei direttori di dipartimento, significa che può essere messa in dubbio? Per questo noi avevamo allora proposto l'abrogazione di tale comma. Ora invece la Camera ha inserito un inciso che sembra voler salvare funzioni dirigenziali che nessuno di noi mette in dubbio. Però non si vede perchè si debbano citare queste e non altre, e non si debba, ad esempio, citare una categoria di personale che qui non è menzionata, come ad esempio il direttore degli uffici tecnici e così via: o li si elencano tutti, o nessunò.

Ripeto che noi avevamo allora proposto l'abrogazione dell'intero comma; ci sembra improprio, fra tante cose dimenticate, aggiungere le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato.

Concludo il mio intervento soffermandomi sull'articolo 9, sull'inopportunità del quale concordo pienamente con quanto ha dichiarato poc'anzi il presidente Elia. Vorrei anche qui dare atto al Ministro che,

almeno da quanto risulta dalla discussione che si è svolta alla Camera dei deputati (e lei, signor Ministro, oggi non lo ha voluto ricordare), si era opposto in sede di discussione nelle Commissioni riunite all'introduzione di tale articolo.

Ora, non vorrei essere male interpretato, perchè non è vero che il problema non esiste, anzi è estremamente rilevante. Infatti, nelle nostre discussioni abbiamo detto più volte che una delle prime questioni che dovranno essere affrontate dopo la creazione di questo Ministero sarà la riforma degli enti, sarà la riforma del CNR, e abbiamo detto che proprio in ciò sta la necessità di istituire il nuovo Ministero, e cioè nel fatto di condurre parallelamente la riforma degli enti e la riforma delle università, affermando inoltre che si deve trovare una forma di mobilità trasversale - come si usa dire oggi - tra la ricerca nella università e la ricerca in altri enti. A maggior ragione non si possono tirare sciabolate all'interno di una questione così delicata con l'introduzione di un articolo che, a parere dello stesso Ministro, non c'entra nulla con la legge-quadro. Quindi, incoraggiati da questo atteggiamento, presenteremo un emendamento soppressivo.

Comunque, ci preoccupano molto alcuni sussurri che ci sono giunti. Questo emendamento, che è stato presentato negli ultimi minuti di discussione della normativa, ci pare che sia il frutto di patteggiamenti sottobanco. È deplorabile che interessi settoriali e clientelari - il Ministro è fuori discussione, e l'ho già detto prima - si inseriscano mediante procedure «coperte» delle quali noi speravamo che il costume democratico avesse fatto giustizia da tempo!

ALBERICI. Signor Presidente, poichè molte cose sono state già dette, e ciò mi consentirà di essere abbastanza rapida, vorrei richiamare, come ha fatto il senatore Vesentini all'inizio del suo intervento, il carattere della discussione che si svolse qui al Senato allorquando approvammo il disegno di legge n. 413 in prima lettura, nonchè la discussione generale che si svolse nell'Aula del Senato nell'aprile scorso, per ricordare semplicemente che il nostro Gruppo ha una posizione di sostanziale convergenza anche con la Sinistra indipendente su questo punto; ma poi vi è stato un'allargamento delle posizioni anche da parte di altre forze politiche.

Noi avevamo insistito molto che questo nuovo Ministero fosse caratterizzato con forza come Ministero di indirizzo e di coordinamento e che potesse svolgere queste funzioni con puntualità e chiarezza già in base alla legge oggi in esame, la quale affermasse effettivamente il principio dell'autonomia degli enti di ricerca, nonchè la loro inderogabile necessità di riforma. Per tale motivo avevamo sempre richiamato, come elemento fondamentale per dare una valutazione finale sul risultato di questo lavoro legislativo, il fatto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dovesse nascere contemporaneamente all'avvio di procedure che dessero già la possibilità di sviluppare i processi autonomistici dell'università e degli enti di ricerca. Voglio ricordare questo particolare aspetto del nostro dibattito, richiamando quello che si è svolto alla Camera dei deputati ed anche sottolineando alcuni aspetti innovativi rispetto al testo licenziato dal Senato.

Come è stato già evidenziato, il testo del disegno di legge è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento nell'ottobre dello scorso anno e ci è stato restituito modificato nell'aprile di quest'anno. La discussione è durata più di sette mesi, e non si può non sottolineare il fatto che, rispetto al lavoro precedentemente svolto dal Senato (certo considerando, come diceva il Presidente, che ogni ramo del Parlamento ha la propria autonomia e quindi può disporre liberamente del proprio tempo), quello svolto dalla Camera dei deputati non si può certamente definire come un approfondimento e un confronto complessivo molto puntuale. Il risultato di fronte al quale ci troviamo ha in più occasioni dimostrato che il tempo spesso non è stato utilizzato al meglio. Non voglio dire di più, perchè a tutti sono note le riserve che sovente hanno reso lento il cammino, proprio dal punto di vista procedurale, del lavoro delle Commissioni alla Camera, per le difficoltà e la mancanza di coordinamento che noi invece non abbiamo incontrato nel nostro lavoro. Peraltro questo non è un fatto tecnico, ma politico, per i rapporti tra le due Commissioni e per le resistenze che si sono espresse all'interno della maggioranza e di alcuni gruppi di essa, che in molti casi hanno reso difficoltoso l'esame nel merito del disegno di legge. Si è perso del tempo non perchè i colleghi deputati non avessero voglia di lavorare, ma perchè all'interno dei partiti della maggioranza si sono riscontrate posizioni che hanno indebolito e reso difficile l'esame del provvedimento in quel ramo del Parlamento.

Credo che alcuni degli elementi che ci troviamo a dover affrontare come aspetti di novità probabilmente derivino anche da un clima di resistenze che si è determinato rispetto al progetto, sul quale pure la maggioranza si era impegnata ed ha lavorato nei mesi scorsi. Al di là di queste considerazioni, tuttavia, dobbiamo comunque esaminare un testo che è stato modificato, rispetto al quale vorrei fare subito una valutazione molto precisa, che credo attenga al compito di questa prima fase della nostra discussione.

Ritengo sia utile precisare le posizioni che il Gruppo comunista assume rispetto al merito delle modifiche. A mio avviso, il giudizio più ampio ed equilibrato è quello secondo cui il testo è stato modificato in modo contraddittorio: esso presenta ora degli aspetti positivi e degli aspetti che noi giudichiamo fortemente negativi. In particolare ho riscontrato che in questa sede si è posta una certa attenzione ad un aspetto che credo sia di particolare rilievo e che voglio subito richiamare, ossia il fatto che nella discussione alla Camera, per iniziativa del nostro Gruppo che ha presentato un emendamento, è stato profondamente modificato l'articolo 6 relativo all'autonomia delle università. Vi è un aspetto su cui avevamo fondato le nostre valutazioni in questo ramo del Parlamento: alla fine del dibattito in Aula avevamo motivato il nostro voto di astensione dicendo in modo molto chiaro che il lavoro svolto su questo provvedimento aveva sostanzialmente cambiato, anche per iniziativa del Gruppo comunista, il disegno di legge n. 413 presentato dal Governo. Anche noi avevamo contribuito a modificare, naturalmente non da soli, alcune questioni che riguardavano l'autonomia delle università per avviare realmente il relativo processo. Tuttavia, rilevavamo che alcuni aspetti erano estremamente delicati e non erano ancora stati affrontati adeguatamente dal testo allora in esame.

Uno degli argomenti che maggiormente ci preoccupava e che maggiormente ci aveva fatto insistere per tentare di non giungere al voto che poi si è riscontrato, si riferiva proprio all'emendamento proposto all'ultimo momento, e abbastanza di sorpresa rispetto al dibattito, con l'introduzione di un meccanismo fortemente lesivo della possibilità di effettiva attuazione degli statuti. Tutti abbiamo convenuto che questo era l'aspetto di maggiore novità del disegno di legge, ed ha condizionato in modo determinante il nostro voto di astensione; infatti questo strumento dà effettiva possibilità di operatività alle università, ma se venisse male impiegato costituirebbe un forte impedimento all'attuazione dell'autonomia universitaria.

Avevamo indicato, nel corso della discussione, quali ragioni della nostra insoddisfazione, anche altri motivi, come ad esempio la presenza della conferenza dei rettori nel provvedimento, che noi consideravamo non sufficientemente motivata, rispetto alla natura ed alle funzioni che questa conferenza ha attualmente, ed altri gravi problemi che ci hanno portato poi al voto di astensione, pur avendo noi lavorato a molti degli aspetti positivi di questo Ministero che, per usare un termine adoperato spesso quando si parla di partiti, avevamo definito un Ministero «pesante». Un Ministero che doveva essere strumento di indirizzo e coordinamento, da un punto di vista strutturale e nell'uso delle risorse ad esso destinate, rischiava di non avere quel carattere di snellezza e di flessibilità che un organo di coordinamento, e non di gestione, richiede.

L'iniziativa della Camera dei deputati ha comportato delle sostanziali modifiche. Riteniamo che il cambiamento del comma 9 dell'articolo 6 sia importante, perchè vi è ora la possibilità di attuare in modo adeguato il principio di autonomia delle università; si introducono inoltre delle forme di controllo nei confronti degli atti emanati dalle università stesse in base agli statuti analoghe a quelle previste per le autonomie regionali, nei confronti delle quali riteniamo che l'autonomia delle università non abbia minor rilevanza. È questo un risultato positivo della battaglia che proprio il nostro Gruppo, insieme alla Sinistra indipendente, ha condotto.

Sono state invece apportate delle modifiche - le ricorderò brevemente - che consideriamo preoccupanti e che hanno, per alcuni aspetti, peggiorato il testo approvato dal Senato.

Vorrei soffermarmi - e lo faccio brevemente, poichè sono d'accordo con quanto ha già detto il senatore Vesentini - in particolare su due questioni. La prima riguarda il settimo comma dell'articolo 7, su cui sono già state svolte considerazioni che ritengo giuste. Mi limito perciò a dire che l'espressione «il rispetto dei relativi principi» sembra pleonastica, e sarebbe opportuno, come abbiamo già rilevato altre volte, non utilizzare nelle disposizioni legislative formule pleonastiche. Se poi così non è, sarebbe meglio, parlando di principi, non usare l'aggettivo «relativi», perchè si introduce un elemento di equivoco, in quanto si dovrebbe specificare a cosa sono relativi detti principi. Il Ministro, fornendoci dei chiarimenti, ha tentato di circoscrivere il possibile contenzioso. A nostro avviso, meglio sarebbe stato specificare questo concetto ed eliminare ogni possibilità di contenzioso.

Vi è poi un'altra questione estremamente rilevante, e la cito solo brevemente, perchè il senatore Maffioletti potrà senz'altro meglio di me

entrare nel merito, anche per il contributo che egli ha dato nella discussione vivace e appassionata che vi fu con il collega Ruffilli. La formula usata nel testo del Senato circa le competenze del direttore del dipartimento per il coordinamento e la programmazione era assai chiara, mentre la nuova formulazione, ambigua e compromissoria, induce quasi a ritenere che vi siano delle intenzioni e degli obiettivi diversi. L'articolo 12, comma 4, così come modificato, si riferisce al segretariato generale e tenta di reintrodurre in modo confuso - è questa tra l'altro l'impressione di molti che lavorano all'interno delle università - figure e rapporti tra Ministero e Direzione generale che avevamo voluto eliminare, proprio per ragioni di chiarezza. Siamo quindi assolutamente contrari al fatto che questa modifica della Camera sia mantenuta; sarebbe opportuno invece ripristinare il testo del Senato, che stabiliva competenze precise, ed in modo chiaro, per il dipartimento.

L'ultima questione sulla quale voglio esprimere la nostra preoccupazione è quella relativa all'articolo 9, per il quale avremmo preferito che non vi fosse stato il *blitz* finale che ha portato al suo accoglimento. A tale riguardo, condivido pienamente le valutazioni espresse dal presidente Elia, anche sul modo in cui si è sviluppata la discussione alla Camera. Se è giusto varare una legge, e vararla presto evitando ulteriori peggioramenti, come diceva il senatore Vesentini, è però giusto sapere esattamente su cosa dobbiamo pronunciarci.

La discussione sull'articolo 9 del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati è stata assai strana, dal punto di vista sia del metodo che del merito. Questo articolo era già stato presentato il 13 aprile ed era stato accantonato perchè erano state su di esso espresse delle riserve immediate dalle parti politiche di maggiore rilevanza all'interno della Commissione. Vorrei ricordare che la Democrazia cristiana, in termini molto espliciti, si era opposta all'introduzione di questo articolo aggiuntivo; forti riserve erano state avanzate anche dai componenti di altri partiti, come il Partito repubblicano; vi erano state posizioni diverse all'interno dello stesso Gruppo socialista; infine il nostro Gruppo e la Sinistra indipendente non erano d'accordo sull'introduzione dell'articolo 9.

Nell'ultimo giorno di dibattito alla Camera vi è stato il recupero di questo articolo in una situazione abbastanza difficoltosa; vi è stato poi il pronunciamento contrario alla introduzione di questo stesso articolo del relatore della 7^a Commissione, onorevole Seppia; il Ministro si era opposto con argomentazioni che riguardano il merito: egli aveva soprattutto segnalato l'inopportunità che tale articolo fosse introdotto nel disegno di legge istitutivo di un Ministero che affronta il problema della ricomposizione delle funzioni di governo. L'articolo 9 concerne infatti lo stato giuridico di una parte del personale degli enti di ricerca, contemplata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, ed introduce inoltre una differenziazione all'interno degli enti stessi, perchè non tutti gli enti sono stati collocati nella relativa tabella. Non a caso, il presidente Elia affermava di aver avuto notizia di situazioni di disagio da parte dell'ENEA; l'ENEA, del resto, non è presente in questa tabella, e possiamo quindi renderci conto di quale sia lo stato di confusione esistente per questo aspetto.

Ebbene, un articolo che riguarda lo stato giuridico del personale di non tutti gli enti di ricerca viene inserito in un disegno di legge concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Io ritengo che questo non solo sia stato un fatto inopportuno, ma politicamente un elemento teso ad introdurre un aspetto di incertezza e di indeterminazione. Ci siamo trovati di fronte ad un pronunciamento, a mio avviso, veramente singolare; perchè quando il Presidente della Commissione, il rappresentante del Governo e i Capigruppo di partiti che nella maggioranza hanno una rilevanza fondamentale sono contrari, e ad un certo punto l'articolo viene approvato (naturalmente senza il voto dell'opposizione, perchè noi eravamo contrari), questo significa che c'è stata quanto meno un'operazione non trasparente, ed allora chiarezza vorrebbe che si capisse quali sono stati gli interessi che hanno portato i proponenti a presentare una norma che si trova in contraddizione e genera un disagio palese nella stessa maggioranza di Governo.

Noi ci troviamo quindi di fronte ad una situazione delicata nel metodo e nel merito. È indubbio che, per esempio, i ricercatori universitari - non quelli degli enti di ricerca - sono già in stato di agitazione, affermando una cosa molto giusta, e cioè che se all'interno del nuovo Ministero si introducono norme che rendono possibile un certo tipo di procedura per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori degli enti di ricerca, non si capisce perchè non si debbano introdurre norme riguardanti i ricercatori delle università, che aspettano da tempo la definizione dello stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Da questo punto di vista, oltre alle cose dette dal presidente Elia sulla delicatezza della materia che tocca il rapporto fra legge e contratto nella normativa che regola il lavoro di questi dipendenti, credo di poter aggiungere che si tratta di un problema molto delicato affrontato irresponsabilmente in una sede del tutto inadeguata ed inopportuna. Pare quasi che qualcuno abbia voluto divertirsi ad introdurre elementi di disturbo in questo provvedimento. Per questa ragione noi presenteremo un emendamento soppressivo.

Concludo dicendo che, per il tipo di valutazione che ho fatto e per il modo in cui si è sviluppata la discussione, vedremo nel prosieguo dell'iter del disegno di legge come potrà configurarsi il nostro voto finale, anche in relazione al fatto che sono stati introdotti degli elementi abbastanza contraddittori ed anche peggiorativi del testo precedente. Noi presentiamo pochi emendamenti, ma ci riserviamo di valutare il disegno di legge al nostro esame nel suo testo finale.

MAFFIOLETTI. Io condivido le critiche di carattere generale, ed anche quelle sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, che hanno formulato i colleghi Alberici e Vesentini. Certo, sono critiche che si inquadrano in una valutazione di carattere generale che abbiamo già espresso in prima lettura. Sono critiche che aggiungono elementi negativi ad un testo che non è che brillasse per chiarezza, ma che aveva una sua dignità e credo che la conservi tuttora sul piano generale.

Signor Presidente, sono contro l'idea che la politica può tutto, ma questo veramente al Senato non accade. È accaduto anzi che quando si

sono portati degli argomenti validi, non dico che è passato tutto ma almeno il Senato ha dato segni di vitalità e si è espresso. Faccio questo ragionamento e questo accenno perchè si discute di una normativa che non ha senso; modificare un provvedimento legislativo per introdurre delle cose che non hanno senso, se non quello di creare delle complicazioni, non ha alcuna efficacia sul piano della costruzione legislativa.

Ora mi riferisco alla questione dei principi delle leggi di contabilità, che effettivamente è difficile identificare. Si è voluto inserire una specificazione che riguadagna una vigenza delle attuali norme, ma crea anche una situazione di confusione e di contraddittorietà.

Mi domando e domando a lei, signor Ministro, se i regolamenti di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in qualche modo possano non rifarsi ai principi dell'ordinamento contabile: è un rilievo classico, scolastico, direi elementare. Il Ministro in questo caso viene vincolato nell'atto del recepimento ai principi di contabilità, che però non sono identificati; ciò significa che egli li può interpretare discrezionalmente. Definire una norma come una norma di principio o comporta una valutazione che si deve fare attraverso la legge, elencando appunto i principi da applicare, oppure costituisce un elemento di discrezionalità. Questa responsabilità è un sovraccarico per il Ministro, perchè effettuare un controllo, che è di mera legittimità, su norme che riguardano l'autonomia universitaria, racchiuse nel regolamento di ateneo e relative alla finanza ed alla contabilità, con riferimento ad alcuni principi evanescenti, rappresenta una responsabilità politica e significa ledere quel fondamentale principio di autonomia delle università che lo stesso articolo richiama. Si opera quindi una forzatura che fa ricadere sulle funzioni del Ministro tutta la contraddittorietà della norma.

Anche la formulazione dei due ultimi commi dell'articolo 6, che riguardano il controllo del Ministro e che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati, non ha alcun senso se non quello di complicare la questione e di inserire un elemento di equivoco, scaricando sul Ministro problemi che la legge non ha voluto risolvere: a mio avviso è così. Lei, signor Ministro, esaminando i regolamenti per approvarli, deve interpretare se essi siano o meno contrari ai principi generali dell'ordinamento; questi principi però non sono elencati nella legge e non sono facilmente individuabili, salvo quelli generalissimi che sono stati già richiamati. Quindi si tratta di una norma equivoca o perlomeno generica e pertanto inutile. Già in base al testo del Senato, per compiere il controllo sui regolamenti lei doveva riferirsi ai principi generali: è difficile controbattere a questa osservazione critica. Pertanto modificare il testo con questa formulazione a mio avviso è stato un errore.

Per quanto riguarda gli enti di ricerca l'errore è stato ancora più grave. Io credo che sia sbagliato, quando si parla di enti pubblici, partire sempre dai problemi del personale per risalire alle strutture: invece di partire dalle riforme degli enti si affrontano innanzitutto i problemi del personale. Qualcuno penserà che ciò sia meglio (anche alcuni sindacati) perchè quando si negozia tutto l'incertezza è altissima e ci si affida ai rapporti di forza: ma a mio avviso questa è una valutazione che definirei di destra. In questo caso viene lesa l'interesse del popolo ad avere un

ordine degli studi garantito per tutti. Quindi il fatto che la definizione dello stato giuridico non sia interamente rimessa al negoziato è contrario agli interessi generali, e questo è il motivo per cui giudico la norma approvata dalla Camera dei deputati – peraltro dopo forti contrasti – come un grave errore. Inoltre, le difficoltà e le rincorse rischiano di aumentare, incrementando anche l'ingovernabilità dal punto di vista sindacale.

Come si può uscire allora da questa situazione? Intanto faccio un'osservazione. Con il terzo comma dell'articolo 9 si afferma che è abrogata ogni disposizione contraria. Vorrei sapere qual è la norma contraria che espressamente si contrappone alla nuova disciplina. Rispetto alla legislazione vigente sarei molto cauto nell'affermare che tutto viene abrogato. Nel testo in esame vengono espressamente richiamate soltanto le procedure dei concorsi e, per esempio, non si fa alcun cenno ai requisiti per l'accesso. Qual è la norma contraria al principio contenuto nel disegno di legge in esame? Ebbene, quella norma è abrogata.

Onorevoli colleghi, qui il problema è anche ricognitivo. Lo stato giuridico dei ricercatori che già posseggono un certo tipo di qualificazione rimane invariato, come tali rimangono le norme che non sono espressamente abrogate. Non voglio complicare le cose e giungo subito alla conclusione del mio ragionamento: ci vuole una legge di principio e ricognitiva che risistemi tutto il comparto ed invito il Governo a condividere questo proposito.

Qui non si parla di violazioni di legge: certamente si potrebbe dire che noi approviamo un articolo e poi chiediamo che venga disapplicato, ma vi è un problema di tempi. Per regolare la materia su base negoziale occorre una legge ricognitiva e di principio che riguardi una categoria caratterizzata dall'eterogeneità degli enti, delle istituzioni e dei principi: questa legge allora deve essere di sostegno alla contrattazione, perchè mancando essa non si può negoziare. Noi proponiamo l'abrogazione dell'articolo, ma se voi respingete il nostro emendamento soppressivo si potrebbe a mio avviso approvare un ordine del giorno che io consiglio di presentare unitariamente a nome della Commissione affinché abbia più forza.

L'altra questione cui volevo riferirmi riguarda il pasticcio del direttore generale del dipartimento. Hanno ragione il collega Vesentini e la collega Alberici: la questione è stata totalmente mal posta. Forse nella fretta di agevolare qualche personaggio, si è voluto reintrodurre in qualche modo la figura del segretario generale, ma la norma è stata scritta molto male. Il Ministro si avvale sempre dell'operato dei direttori generali, ma essere coadiuvati «direttamente» non può voler dire che questi signori stanno sempre nella stanza dei Ministri o viceversa che i Ministri stanno sempre nell'ufficio di questi signori. Ritengo che l'espressione «coadiuva direttamente» di cui alla lettera *i*) dell'articolo 12, comma 4, non abbia alcun significato giuridico e sia solo deviante.

Occorre anche considerare che il coordinamento rientra nel potere proprio del Ministro, mentre qui il potere viene rafforzato in capo a questo alto funzionario e per giunta in maniera molto pasticciata. Vi è una sorta di sovrapposizione fra l'attività del direttore del dipartimento e quella più penetrante del Ministro «volta» – dice l'articolo – «ad

assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione».

Anche questa formulazione è un vero pasticcio perchè, in base anche al vecchio assioma, i Ministri passano ed i segretari generali restano. Qui la continuità ed il coordinamento sono invece demandati all'impulso del Ministro: è assurdo. Il Ministro assolve al compito di garantire la continuità fino a quando resta in carica. In questo caso invece i funzionari sono in una situazione di incertezza e la continuità non viene affatto assicurata. Si istituisce un ibrido rispetto alla figura del segretario generale e questo crea gravi conseguenze.

Inoltre, il direttore del dipartimento può convocare periodiche conferenze dei responsabili. Questa norma doveva essere il segno della collegialità, dell'operatività e della flessibilità dell'amministrazione: qui invece è addirittura il Ministro che dà le direttive per le conferenze. Quindi ancora una volta si rafforza il Ministro e si deprivano le università di quell'autonomia e quella flessibilità proprie dei dipartimenti. Si tratta di un'operazione equivoca, mal elaborata, che significa soltanto, signor Ministro, signor Presidente, che rispetto all'autonomia e rispetto alla politica in questa direzione, cioè nella definizione di maggiori compiti per la dirigenza pubblica, si fa un passo indietro. Mentre si approvano queste norme la Camera dei deputati sta lavorando alla riforma della dirigenza pubblica, in cui si parla di managerialità, di autonomia budgetaria, di autonoma responsabilità del dirigente. In questo testo, invece, si fa l'operazione esattamente contraria, perchè tutti sono sotto l'autorità del Ministro. Nell'intento di operare un accomodamento equivoco, si è creata una norma equivoca, che si presta ad interpretazioni di segno opposto: maggiore potere del Ministro, minor potere dei dirigenti, oppure una compenetrazione tale da dare a questi dirigenti del dipartimento una sorta di supremazia che non ha alcuna base giuridica seria. Quando sarà attuata la riforma della dirigenza, varranno allora le disposizioni generali.

L'ultima questione di cui vorrei trattare, signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, riguarda il personale del Ministero. Non capisco bene il senso delle norme che sono state aggiunte: si poteva fare a meno di questa riscrittura.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Senatore Maffioletti, se lei si riferisce all'articolo 19, vi è solo un riferimento alla legge n. 400 del 1988; non vi sono cambiamenti sostanziali. Il personale che attualmente opera presso il Ministro della ricerca non è personale del Ministro stesso, che è un Ministro senza portafoglio; è un personale comandato che afferisce in parte alla Presidenza del Consiglio e percepiva perciò una indennità. Finchè questo personale è comandato gode del trattamento complessivo, ed il Senato aveva deliberato in tal senso; poichè nel frattempo è intervenuta la legge n. 400, che prevede determinati diritti per il personale che fa capo alla Presidenza del Consiglio, il personale comandato non vuole rinunciare a tali diritti acquisiti, e del resto ciò mi sembra legittimo.

SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ritengo sia giusto in primo luogo condividere la valutazione positiva, fatta da più parti, che il provvedimento sia, in larga parte dell'articolato, rimasto lo stesso che il Senato aveva licenziato a suo tempo.

Questo ci consente di riconfermare un giudizio positivo sulla iniziativa oggetto del provvedimento in esame ed auspicare che il nuovo Ministero sia sollecitamente attuato e che contemporaneamente si dia luogo al riconoscimento effettivo dell'autonomia delle università e, sia pure nei limiti previsti, di quella degli enti di ricerca.

È con questo spirito che dobbiamo fare le nostre ulteriori considerazioni sulle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati; modifiche che sollevano alcuni problemi e che richiedono alcune precisazioni, alcuni approfondimenti ed iniziative anche da parte del Senato, anche se ritengo che occorra evitare, per quanto possibile, una *navette* tra i due rami del Parlamento, ed in questo mi differenzio dalle posizioni dei colleghi comunisti.

Ciò, naturalmente, a condizione che il lavoro di ricerca, che dobbiamo svolgere rapidamente, sia coronato da successo. Questo è possibile, ma abbiamo bisogno del concorso, in primo luogo, della sapienza giuridica dei nostri colleghi della 1^a Commissione, del suo illustre Presidente, e della collaborazione del Governo.

Non vi è dubbio che la modifica introdotta dalla Camera al comma 2 dell'articolo 1 è volta a far fronte ad un inconveniente prodotto, a nostro avviso, dal cambiamento apportato all'articolo 6 dall'Aula del Senato, per cui si prevedeva l'esclusione di applicabilità per disposizioni emanate mediante circolari. Il presidente Elia ha già adeguatamente messo in luce i termini di questo problema, e vi è stato altresì un chiarimento dell'onorevole Ministro. Tuttavia, continuo a nutrire qualche preoccupazione, avendo presente soprattutto la normativa attuale e la normativa in via di elaborazione riferita agli ordinamenti didattici universitari.

Il delicato equilibrio che il provvedimento al nostro esame intende realizzare tra l'autonomia universitaria, che viene solennemente sancita, ed il mantenimento del valore legale del titolo di studio, e quindi la irrinunciabile esigenza che alcune norme siano di carattere generale, e che sulla base di queste stesse norme si debbano formulare gli statuti, dà luogo effettivamente a notevoli problemi. Faccio un esempio concreto: la legge sui nuovi ordinamenti didattici, che è in discussione alla Camera, prevede che venga costituita una Commissione di carattere consultivo, che fornisca al Ministro gli elementi per procedere ad un riordinamento delle facoltà dei corsi di laurea e diplomi di primo livello, e mi sembra che si faccia riferimento all'opportunità che in questo provvedimento di riordino vengano individuate le discipline fondamentali che devono essere obbligatoriamente contenute nei piani di studio delle singole università.

Ora, tutta questa materia – dice giustamente il presidente Elia – non può essere imputata al lavoro parlamentare e non può essere tradotta in una norma legislativa; però c'è il rischio che nei conflitti che inevitabilmente sorgeranno tra le università e il Ministero, quando si definiranno gli statuti, queste cose vadano poi a finire davanti alla Corte costituzionale, la quale leggerà questa strana disposizione che purtrop-

po è stata inserita nel disegno di legge al nostro esame dall'Aula del Senato e che recita: «le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento».

Come si può risolvere questo problema? A mio avviso, la soluzione introdotta dalla Camera dei deputati da sola non è sufficiente; e io credo che dobbiamo avere consapevolezza di questo. Allora, vorrei che i nostri colleghi, molto più esperti dal punto di vista giuridico e dei principi costituzionali, ci suggerissero se è possibile che gli altri provvedimenti legislativi che via via si andranno ad approvare, in particolare quello sugli ordinamenti didattici, possano introdurre una formula esplicita che o modifichi questo passaggio dell'articolo 6 o faccia dei riferimenti cogenti, per cui quella parte della normativa che deriverà dalla futura legge sugli ordinamenti didattici ma che sarà rinviata a decreti presidenziali o ministeriali abbia un suo valore nei confronti dello statuto. Altrimenti rischiamo, a mio avviso, di andare incontro a dei grandi conflitti, resi più probabili proprio dalla nuova procedura che la Camera dei deputati ha introdotto nell'*iter* di definizione degli statuti delle università.

I nostri colleghi della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista si sono rallegrati di questo fatto, mentre io invece continuo a manifestare delle preoccupazioni perchè condivido le ragioni per le quali il presidente Elia aveva proposto questo testo nella discussione che in precedenza vi era già stata in Senato. In effetti, se permangono queste zone di ambiguità, alle quali mi sono riferito prima, la procedura secondo la quale le università emanano gli statuti e poi il Ministro, solo per motivi di legittimità, è costretto ad impugnarli dinanzi alla giustizia amministrativa, rendono ancor più ricco di rischi questo itinerario. Infatti, da un lato il Ministro dovrà inseguire nelle sedi giurisdizionali gli statuti che intanto andranno ad assumere valore, dall'altro lato questo esplicito riferimento alla legittimità in presenza di una normativa che ha questi caratteri potrà far pendere il piatto della bilancia a favore delle università, per cui noi avremo degli ordinamenti didattici nelle singole sedi che probabilmente creeranno dei grandi problemi ai fini del rispetto del valore legale del titolo di studio.

Certo, qui si tratta di assumere un orientamento di carattere politico; questo è il problema sul quale possiamo lavorare, e io non penso a modifiche degli articoli. Però voglio essere tranquillo che si troveranno delle formule all'interno del disegno di legge sugli ordinamenti didattici, che noi stiamo per esaminare, che non costringano il Parlamento a farsi carico dell'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea e delle discipline, e che questa intelaiatura, che pure è indispensabile, possa essere rappresentata in modo tale da resistere alla eventuale contestazione di legittimità che potrebbe essere posta in essere da parte degli universitari.

La seconda questione che anch'io devo sollevare riguarda sempre l'autonomia universitaria dal punto di vista finanziario-amministrativo-contabile. In questo caso, le decisioni adottate dalla Camera dei deputati sono due e, in ultima analisi, di segno opposto. Infatti, da un lato si è voluto accentuare questa garanzia di autonomia delle università sempre con quella modifica alla quale mi sono riferito poc'anzi, e cioè circa le

modalità dell'*iter* di approvazione degli statuti, mentre dall'altro lato si è posto un legame con riferimento ai principi, che invece è di segno del tutto contrario. Che la norma sia equivoca, credo non si possa dubitare; in aggiunta a tutto ciò che è stato detto, e che non ripeto, voglio sottolineare soltanto il fatto che qui si dice «relativi principi». Io non so se sia lecito, nella consuetudine dell'interpretazione giuridica, considerare la parola «principi» come sinonimo di «principi generali»; a parte il fatto che il collega Vesentini poc'anzi si è domandato che cosa volesse significare il termine «relativi».

Ciò che però mi preoccupa, accanto a tutte le altre considerazioni che sono state fatte, è la mancanza anche del termine «generale»; perchè il Ministro, nel suo intento apprezzabilissimo di chiarire e di tranquillizzare, ci ha letto quelli che nel manuale del Bennati sono detti «principi generali», ma qui non si parla di principi generali bensì solamente di principi.

Presidente Elia, è la stessa cosa? Noi dovremmo fare uno sforzo: occorre, al momento dell'approvazione della legge, un insieme di dichiarazioni solenni dei relatori, del Ministro, che possano servire di chiarimento, per quanto è possibile.

Indubbiamente andremo incontro ad alcuni problemi, come è facile immaginare, perchè la questione riguarda sì i regolamenti di contabilità, ma si ripresenta anche al quarto comma dell'articolo 7. Certo, non dobbiamo farne un dramma, però sarebbe veramente un peccato se uno dei pilastri della autonomia universitaria (che è quello di svincolare l'amministrazione dalle norme di contabilità generale dello Stato) venisse poi vanificato dalla formula adottata o desse luogo ad una serie infinita di contestazioni da parte della Corte dei conti; per cui, invece di migliorarla, peggioreremmo la situazione.

Vi è poi il pasticcio dell'articolo 9. Sono rammaricato quanto gli altri colleghi che mi hanno preceduto per l'introduzione di questo articolo, che è completamente fuori luogo nel testo che stiamo discutendo. Qui siamo tutti d'accordo: si tratta dell'unica norma che riguarda il personale, mentre di questo problema non si parla assolutamente nel testo perchè si era convenuto che rimanesse fuori. Adesso non si capisce nemmeno più per quale motivo non si parla di altro personale e quali possano essere le ripercussioni di questa limitazione. Ma, a parte questo elemento, è il contenuto della norma che oltretutto è profondamente sbagliato.

Intanto si introduce, al primo comma dell'articolo 9, una norma che è in contraddizione clamorosa con quella del secondo comma dell'articolo 8. Infatti si fa riferimento ad un elenco di enti di ricerca che è contenuto nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, mentre nel secondo comma dell'articolo 8 è previsto un decreto del Presidente della Repubblica che individui gli istituti e gli enti di ricerca assoggettati alla complessa disciplina del disegno di legge.

Inoltre è sbagliato nel merito, a mio avviso, il comma secondo dell'articolo 9. Non si comprende cosa vuole dire la norma: «Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato

mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge». Questo afferma la norma, che a mio parere non può definire lo stato giuridico del personale: non si dice se c'è o se non c'è un ruolo. Ripeto, non si capisce nulla.

Naturalmente questa norma avrà delle ripercussioni molto gravi anche su altri comparti. Noi siamo stati già inondati da lettere, messaggi, ordini del giorno provenienti da tutti gli ambienti e credo che, se non vogliamo arrivare all'abrogazione dell'articolo per evitare la continua *navette* con l'altro ramo del Parlamento, dobbiamo trovare una formula per superare l'*impasse*.

Il collega Maffioletti ha ipotizzato l'emanazione di un ordine del giorno unitario. Io credo che dovremmo lavorare anche di più con l'aiuto del Ministro per riuscire a definire in maniera molto netta il carattere di una norma assolutamente transitoria e provvisoria, di questo articolo, che serve - come diceva il Ministro - soltanto per fronteggiare le obiezioni della Corte dei conti all'approvazione del contratto che è stato stipulato alcuni mesi fa. Tuttavia deve essere chiaro che si tratta di una norma assolutamente di passaggio, momentanea, transitoria, in attesa di una regolamentazione che il Ministro ci dovrebbe aiutare ad elaborare. Cerchiamo di trovarci insieme in una prospettiva legislativa a breve termine che ci consenta di eliminare al più presto questa norma che è assolutamente inaccettabile ed inopportuna.

Mi pare che le ragioni di preoccupazione che ci inducono a qualche approfondimento, prima di approvare il provvedimento, siano essenzialmente queste. Non mi soffermo sulla norma relativa alle funzioni del capo del dipartimento della programmazione perchè lo stesso senatore Maffioletti ci ha aiutato a capire che probabilmente si tratta di quasi nulla: addirittura si tratta di una sottolineatura dei compiti del Ministro e della individuazione di una forma di collaborazione con il Ministro che in definitiva non sposta quasi per nulla la normativa che era stata da noi approvata.

Vorrei fare una piccola riserva invece sull'articolo 16. Non capisco bene, signor Ministro (o capisco fin troppo bene e vorrei essere tranquillizzato), la modifica di cui alla lettera *c*) del comma 4. Si parla dei «criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino la individuazione della responsabilità e l'efficienza dei servizi». Ora, sembrerebbe - se intendo appieno - che in definitiva si vogliano vincolare gli statuti delle università quanto alla figura del direttore amministrativo e dei dirigenti più autorevoli. In sostanza si vuol mantenere questo personale incardinato o assimilato agli attuali dirigenti superiori e primi dirigenti, mentre credo sia giusto che noi rivendichiamo all'università il titolo per organizzarsi con una certa

autonomia da questo punto di vista, almeno in prospettiva. È vero che il personale è ancora incardinato nella struttura dello Stato; ma allora questa norma è inutile. Se però noi riconosciamo che le università, nell'emanazione dei loro statuti, si devono muovere con una certa autonomia, è un peccato impedire che esse si possano orientare verso la ricerca di figure che abbiano delle caratteristiche più squisitamente manageriali, proprio nel momento in cui vogliamo andare a creare delle forme operative più incisive e più opportune.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho esposto alcune considerazioni ed ho sostanzialmente esaminato il tema che era già stato introdotto dai relatori nell'intento di arrivare - attraverso un lavoro sollecitato all'interno di queste Commissioni, che hanno le stesse responsabilità dell'Aula, esaminando il provvedimento in sede deliberante - a dei chiarimenti sostanziali ed allo scioglimento dei nodi che il testo licenziato dalla Camera dei deputati presenta, al fine di giungere alla conclusione di questo *iter*, riguardante una iniziativa sul cui valore nessuno discute.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Ringrazio il senatore Spittella per aver voluto approfondire con spirito positivo e con libertà di pensiero gli aspetti più problematici delle modifiche apportate a questo testo dalla Camera dei deputati.

STRIK LIEVERS. Innanzi tutto desidero associarmi alle considerazioni che faceva all'inizio del dibattito il collega Vesentini sul ruolo prezioso del ministro Ruberti per portare avanti ed assicurare il più possibile la celerità di questo dibattito. Condivido altresì lo spirito delle preoccupazioni espresse dal ministro Ruberti perchè si arrivi in porto.

Devo però dire che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati introducono elementi di grande rilievo politico generale per quanto riguarda la configurazione che il provvedimento viene ad assumere. Alcune perplessità ci avevano indotto in Senato ad astenerci, non potendo esprimere un voto favorevole su questo provvedimento. Sono d'accordo, al riguardo, con molte delle critiche e delle osservazioni avanzate in questo dibattito dai colleghi della Sinistra indipendente e del Partito comunista, per cui do per illustrate alcune ragioni della nostra astensione.

Come dicevo, le perplessità e le riserve riguardano aspetti di carattere generale tali che mi inducono a chiedervi se sia stata una scelta opportuna quella di affidare questo dibattito alla sede deliberante in Commissione invece di investire l'Assemblea nella sua pienezza.

Vorrei soprattutto soffermarmi a considerare quel che comporta una modifica, positiva, apportata dalla Camera, modifica per la quale anche il mio Gruppo si era battuto al Senato: si tratta della modifica introdotta all'articolo 6, che rafforza l'autonomia delle università. È senz'altro un dato positivo, ma bisogna stare molto attenti agli effetti di una tale modifica se noi la connettiamo al meccanismo previsto dall'articolo 16 per quanto riguarda la rappresentanza dell'università: tanto più si rafforza l'autonomia, tanto più diventa caricato il modo in cui si regola la rappresentanza del mondo universitario.

Non posso non ricordare a tutti noi come si è svolto in questa sede, e poi in Aula, il dibattito per quanto riguarda la «costituente» del mondo

universitario, il senato accademico allargato, in cui si è voluto che prevalesse una logica corporativa, e ciò anche rispetto ad alcune proposte che erano state qui avanzate. Alla fine si era ottenuto qualche miglioramento, ma la logica che ha ispirato la maggioranza nel definire la composizione del senato accademico allargato partiva dalla necessità di assicurare un netto predominio di una delle componenti: quella dei professori ordinari. Questo dato è chiarissimo, e non occorre che io ritorni su considerazioni già svolte quando abbiamo discusso questo disegno di legge in prima lettura.

A questo fatto si aggiunge poi un elemento di peggioramento introdotto in Aula al Senato al comma 4 dell'articolo 16 per le ragioni ricordate dal collega Vesentini. Al comma 4 dell'articolo 16, infatti, abbiamo dato delle indicazioni assai generiche relativamente alla definizione degli statuti, ma non abbiamo fornito specificazioni su altri punti altrettanto fondamentali, per cui si apre un larghissimo spazio di arbitrio nella definizione degli statuti stessi. Con l'attuale formulazione, si rischia che gli statuti possano calpestare diritti fondamentali delle persone che lavorano all'interno delle università. Si tratta di un problema delicato ed il rischio è assai grave, tanto più grave nel momento in cui si rafforza, come si è fatto con l'articolo 6, il carattere di autonomia e di sovranità dell'assemblea chiamata a definire questi aspetti.

Colleghi, pur nei limiti oggi ristretti, in termini regolamentari, nei quali possiamo intervenire per modificare la composizione di questo organo...

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Senatore Strik Lievers, mi spiace interromperla, ma le sue considerazioni mi offrono lo spunto per ricordare che non è possibile riaprire la discussione su articoli o commi non modificati dalla Camera dei deputati, che non sono suscettibili in questa sede di nuove modificazioni. Eventuali emendamenti restano quindi preclusi.

STRIK LIEVERS. Vi è stata però una modifica di carattere formale.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Certo, ma si tratta, come lei ha giustamente detto, di una correzione formale, non di merito.

STRIK LIEVERS. La ringrazio, signor Presidente, della sua precisazione, dal momento che avevo intenzione di presentare degli emendamenti. Invito comunque tutti i colleghi a riflettere sulla gravità della questione da me sollevata e rivolgo altresì l'invito a trovare una possibile soluzione. Devo dire che questa è una ragione sufficiente, per me, per dare il voto in un senso o nell'altro, tenendo presente naturalmente il risultato finale del provvedimento.

L'articolo 6 nel testo modificato aggrava la situazione così come anch'io l'avevo posta nel dibattito in prima lettura. Infatti, mi pare che l'attuale testo dell'articolo 6 rechi alcuni elementi di pesante contraddizione, a partire da un riconoscimento della possibilità di attribuire al

Ministro e non all'università l'impugnazione dello statuto adottato. Infatti, vi è un elemento di ambiguità al comma 10 dove, a proposito di alcuni rilievi di merito, si usa la formula «con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta». In tutte le altre parti dell'articolo si parla della maggioranza assoluta dei componenti. Ed allora, rispetto ad uno statuto adottato con maggioranza assoluta dei componenti, non mi sembra opportuno consentire che un rilievo sollevato dal Ministro, che dobbiamo supporre ispirato a motivi di garanzia, venga superato, senza possibilità di ricorso – perchè non vi è possibilità di ricorso se non per motivi di legittimità – con una maggioranza addirittura inferiore...

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Si parla poi di una maggioranza qualificata: quindi, anche se la formulazione non è perfetta, un'osservazione in tal senso potrebbe essere superata.

STRIK LIEVERS. Mi pare che un elemento di ambiguità sia presente, ma ringrazio il presidente Elia per la sua precisazione. In ogni caso, anche in questi termini, il prevedere che, senza possibilità di ulteriore ricorso da parte del Ministro su questioni di merito, gli statuti e i regolamenti possano essere riapprovati dalla stessa maggioranza che li ha approvati in prima lettura mi pare inaccettabile ed anche pericoloso. Ritengo che si debba adottare la maggioranza qualificata.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Ma i diritti fondamentali che potrebbero essere calpestati quali sono?

STRIK LIEVERS. Penso ad esempio ai modi di utilizzazione del personale in rapporto alle possibilità di intervento degli organi universitari; infatti si prevede l'eleggibilità solo del rettore e non si dice nulla in merito alla eleggibilità e alla composizione del corpo elettorale per gli altri organi dell'università. Certo, possiamo supporre che l'interpretazione che verrà data in proposito sarà positiva, ma non possiamo averne la certezza matematica. Su questo punto il discorso potrebbe essere lungo, ma i colleghi sanno quello che voglio dire.

In merito all'articolo 9, sono pienamente d'accordo con le considerazioni che sono state svolte dai colleghi della Sinistra indipendente e da quelli del Gruppo comunista. Non ne faccio carico al Ministro, però tale norma tratta una materia estranea a ciò che viene contemplato nel resto del provvedimento legislativo al nostro esame. Si tratta di una scelta molto grave, soprattutto se fatta nei modi in cui è stata fatta, cioè senza una meditazione adeguata. Si tratta di una norma – come diceva il collega Maffioletti – che mette in discussione i caratteri propri di uno Stato di diritto. C'è la formulazione che prevede un reclutamento mediante concorsi nazionali con commissioni giudicatrici che non si sa con quali criteri debbano essere nominate. Inoltre, si parla di una progressione ai livelli superiori con procedura concorsuale o con criteri generali nell'accertamento del merito e della professionalità, che è una formula di una genericità che mi pare inaccettabile in un provvedimento legislativo, tanto più che il significato di questa norma – è chiaro a tutti noi – riguarda anche i rapporti che si sono stabiliti tra il personale degli enti di ricerca e il personale universitario.

Mi pare che tutto ciò renda del tutto inaccettabile un simile articolo in questo provvedimento legislativo, e noi non possiamo, come Senato, accettare una norma di questo genere i cui aspetti negativi non possono essere circoscritti con lo strumento dell'ordine del giorno e con dichiarazioni che sappiamo quanto possono valere sulla transitorietà di questa norma! Noi non possiamo accettare di votare una norma di questo genere sotto il ricatto del rinvio dell'istituzione del Ministero. Mi pare che si debba assumere un impegno politico serio perchè vi sia la possibilità che la Camera dei deputati possa poi approvare celermente il provvedimento in modo definitivo, ma non credo si possa accettare un articolo di questo tenore.

Condivido, ma non argomento perchè non avrei nulla da aggiungere, i rilievi che sono stati fatti all'articolo 12 per quanto riguarda la figura del direttore del dipartimento che diventa segretario generale.

Mi sono soffermato soltanto sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ed ho finora formulato emendamenti solo sull'ultimo punto; ma preannunzio che dal confronto su tutti questi aspetti dipenderà la posizione finale del mio Gruppo.

MANIERI. Signor Presidente, non intendo entrare nel merito delle modifiche apportate dalla Camera, anche perchè su di esse il senatore Agnelli esprimerà la posizione del nostro Gruppo. Tuttavia devo dire che avremmo gradito che la Commissione della Camera avesse fatto proprio integralmente il testo licenziato dal Senato, non soltanto per una questione di opportunità politica, ma anche per una ragione di merito, in quanto il Senato aveva lungamente lavorato attorno a questo provvedimento. Il testo licenziato dal Senato non era certamente il migliore possibile; esso aveva però una sua organicità ed aveva recepito importanti modifiche rispetto a quello originario presentato dal Governo grazie ad un lavoro di approfondimento che aveva visto il contributo di tutti i Gruppi politici, l'apporto significativo e determinante dell'opposizione, l'impegno appassionato del Ministro, come è stato ricordato anche questa mattina.

Pertanto, mi permetto di fare un'osservazione che non vuole suonare polemica, ma si limita a constatare un clima di incertezza, perchè da un po' di tempo a questa parte nel cielo della politica italiana compaiono provvedimenti di cui non si riescono ad indentificare i padri e le madri. Lo stesso discorso vale per alcune iniziative emendative: ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 7, che dagli atti della Commissione della Camera risulta essere stato approvato all'unanimità.

ALBERICI. Le dichiarazioni dell'onorevole Ferrara al riguardo sono chiare ed egli fa parte del nostro Gruppo.

MANIERI. A me risulta che vi sia stato un voto unanime.

Al di là di questa osservazione, che non vuol essere polemica in nessun modo, ritengo che dobbiamo operare una scelta secondo l'interesse preminente, che non è quello della maggioranza, che pure annovera questo provvedimento tra quelli previsti nell'accordo di programma, bensì quello del Parlamento nel suo insieme, il quale ha manifestato la volontà di varare questo provvedimento non soltanto

perchè su di esso hanno largamente lavorato le forze politiche e si è espresso positivamente il mondo accademico e della ricerca, ma anche perchè tutti abbiamo ripetutamente sottolineato che si tratta di un provvedimento in ritardo rispetto alla realtà della ricerca e delle università italiane, un provvedimento atteso da lunghissimo tempo.

Ritengo quindi che questa volontà debba essere preminente e che si debba evitare che il provvedimento ritorni all'altro ramo del Parlamento, anche perchè gli emendamenti apportati dalla Camera, pur se possono introdurre degli elementi di ambiguità, non stravolgono i punti portanti del testo licenziato dal Senato e quindi non penso che vadano drammatizzati. Da questo punto di vista sottoscrivo in pieno l'appello fatto dal senatore Spitella ed anch'io chiedo di trovare un punto di intesa sulla base di un orientamento politico che - lasciando intatto il testo che ci proviene dalla Camera, anche per evitare un senso di frustrazione che, come parlamentare alla prima legislatura, avverto per questa situazione di completa paralisi e di impotenza del Parlamento dovuta a questo continuo passaggio di importanti provvedimenti da una Camera all'altra - impegni il Governo ad operare una correzione che faccia in modo di non snaturare il senso che il Senato aveva voluto dare al provvedimento in esame. Se faremo questo, assicureremo un buon servizio non solo all'università e al mondo della ricerca ma anche alla democrazia italiana.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con i nostri relatori nel momento in cui esprimono il loro giudizio sul lavoro fatto nell'altro ramo del Parlamento, che non ha contraddetto il lungo e difficile lavoro che ci ha impegnati qui al Senato per oltre un anno. Ritengo che le grandi linee del provvedimento rimangano inalterate e rilevo negli emendamenti apportati dalla Camera il segno delle stesse preoccupazioni che hanno mosso il nostro lavoro qui al Senato. Sono peraltro emerse anche spinte in senso contrastante, cosa di cui non mi meraviglio perchè tali spinte sono nella realtà: ad un tempo, infatti, la maggioranza se non l'unanimità di noi è strenua sostenitrice della autonomia dell'università e di un maggiore impegno da parte del Ministero e di tutte le istituzioni politiche.

Discutendo il piano quadriennale per lo sviluppo della università abbiamo verificato con quanto favore sia stato visto l'impegno di regioni e di enti locali. Anch'io sono soddisfatto di questo impegno, di questo coinvolgimento, ma voglio anche verificare come questa espansione dei compiti di tanti enti pubblici possa conciliarsi con l'autonomia universitaria. Certamente queste spinte contrastanti finiscono per realizzare alcune ambiguità. Personalmente non potrei fare altro che ripetere quanto ha affermato il collega Spitella a proposito dell'autonomia universitaria e prendere atto che in un articolo del disegno di legge tale autonomia è stata aumentata qui al Senato e limitata alla Camera. Analoghe considerazioni stanno dietro ai giustissimi rilievi mossi dal collega Maffioletti a proposito della figura del direttore del dipartimento alla programmazione. La Camera dei deputati ha sostanzialmente mantenuto la funzione eminente del Ministro, confermando quell'indirizzo che aveva avuto il mio assenso.

A questo punto mi chiedo - al di là di una prima meraviglia - che cosa stia a significare la partecipazione diretta; probabilmente la spiegazione data dal senatore Maffioletti è quella giusta. Devo altresì dire che non mi scandalizza l'introduzione del principio della continuità.

La diversa formulazione del provvedimento approvata dalla Camera dei deputati non è entusiasmante, come forse non lo era quella approvata dal Senato: credo che alla fine le due formulazioni siano equivalenti, e ciò sia nel caso del direttore del dipartimento per la programmazione che per tutti gli altri casi in cui vi è stata da parte del Senato e della Camera dei deputati la ricerca di un punto di equilibrio tra spinte contrastanti.

Sono tra coloro i quali vedono punti di attrito tra il mantenimento dell'autonomia universitaria nella sua pienezza e la sempre maggiore implicazione degli enti pubblici; starà a noi fare in modo che l'intervento degli enti pubblici sia benefico e che l'autonomia universitaria resti incontaminata, ma non possiamo negare l'evidenza di una possibile area di conflittualità. I testi legislativi, come sapete, risentono di questi conflitti e purtroppo il presente testo non risolverà il problema.

Ho sempre apprezzato la distinzione fra testo legislativo e norma sostenuta da Giannini e Ascarelli: la norma è tale solo dopo un certo periodo di applicazione; non si può considerare norma un testo legislativo. Non potrò mai credere che una determinata formulazione sia di per sé sufficiente ad escludere conseguenze negative. Per questi motivi invito i colleghi a meditare sul significato del lungo periodo di lavoro di queste Commissioni, che sono state guidate con grande scrupolo ed acutezza dai loro Presidenti. Colgo anzi l'occasione per rinnovare l'invito ai Presidenti a continuare il loro lavoro con la stessa energia e per ringraziare il ministro Ruberti per l'apporto fornito, che è stato sicuramente superiore a quello che ci è stato dato di riscontrare in altre occasioni.

Per quanto concerne le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, alcune di esse a mio avviso non sarebbero necessarie; ad onor del vero devo però aggiungere che sono uno di quelli che, nel corso della discussione tenutasi al Senato, non avevano ritenuto necessaria l'introduzione di alcune disposizioni. Avrei preferito una legge più agile, ma capisco la preoccupazione di alcuni colleghi di avere molte anticipazioni sull'autonomia universitaria, nonostante sia pronto un apposito disegno di legge che fornirà loro un sostegno più valido. Lo stesso può dirsi di quei punti che troveranno migliore collocazione nella legge sugli ordinamenti didattici universitari, così come delle disposizioni previste all'articolo 9, che sicuramente avrebbero trovato migliore collocazione altrove.

D'altra parte, di fronte alla necessità di prendere posizione in materia, alcuni colleghi hanno finito per seguire la stessa logica di coloro che volevano il presente provvedimento così ricco di disposizioni in tema di autonomia universitaria. Peraltro non va dimenticato che, quando ci si trova di fronte ad un provvedimento che ha maggiori probabilità di arrivare in porto rispetto ad un altro, è naturale che si cerchi di inserirvi tutte le disposizioni possibili.

Per questi motivi concordo con il senatore Maffioletti nel proporre un ordine del giorno che indichi le possibili soluzioni, anche se egli aveva proposto l'ordine del giorno in via subordinata. Mi associo pertanto ai colleghi che hanno rivolto uno specifico appello al Ministro e ai Presidenti delle Commissioni affinché l'ordine del giorno sia caratterizzato da una estrema determinatezza, in modo che risulti espressione di una volontà di arrivare ad una disciplina compiuta in materia.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 7, l'espressione «relativi principi» ritengo che ci consenta di non dire «principi generali». Quanto meno si sarebbe dovuto fare riferimento ai principi generali della materia. Ma quali sono questi principi? Tale considerazione ci riporta alla questione che avevamo sfiorato in precedenza. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un continuo sviluppo di detti principi; si vuole soltanto cercare di contemperare il principio dell'autonomia universitaria con quelli che possiamo definire i principi generali della materia ma che sono in sostanza anche i principi generali dell'ordinamento. Si tratta di uno di quei problemi che non siamo in grado di risolvere con un testo legislativo. Cerchiamo allora di venirne fuori con una espressione che sia la meno equivoca possibile.

Occorre essere estremamente consapevoli della posta in gioco, dei principi che mettiamo in causa con la nostra iniziativa di riforma, anche perchè dobbiamo renderci conto che molte delle questioni sul tappeto ritorneranno alla nostra attenzione allorchè affronteremo i disegni di legge che stanno per essere assegnati al nostro esame. Abbiamo appena finito di discutere circa il parere da dare sul piano quadriennale per lo sviluppo dell'università e in tale sede abbiamo verificato come la materia sia in costante sviluppo e come essa acquisti una fisionomia specifica proprio in conseguenza dei nostri interventi e di quelli di tutti gli altri operatori coinvolti.

Nella coscienza dell'arduo compito che ci aspetta, credo di poter concludere auspicando il rapido varo del provvedimento in esame, con quei chiarimenti che sono stati chiesti pressochè da tutti gli intervenuti in questa discussione e che possono realizzarsi mediante strumenti che per alcuni sono da adottare in via principale e per altri in via subordinata, ma in relazione ai quali le nostre Commissioni congiunte possono ritrovare quella ispirazione comune che ci ha consentito di condurre in porto un testo che mi sembra degno di approvazione.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dal momento che alcuni colleghi sono stati molto precisi nel richiamare il lungo e travagliato *iter* che abbiamo finora realizzato e che da più parti sono provenuti richiami alla esigenza di approvare celermente il disegno di legge al nostro esame, voglio precisare che il testo è stato trasmesso dalla Presidenza della Camera dei deputati al Senato il giorno 21 aprile ed il giorno successivo è stato assegnato alle nostre Commissioni riunite in sede deliberante, quindi con estrema rapidità rispetto alle consuetudini. La Presidenza delle Commissioni riunite, ottenuta la necessaria deroga, ha diramato la convocazione il giorno 24; oggi è il 28 aprile e stiamo discutendo del provvedimento. Mi

sembra di poter dire che il presidente Elia ed io stesso stiamo assicurando quel preciso diritto-dovere che tutti i membri delle nostre Commissioni riunite hanno di valutare con estrema attenzione e chiarezza tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Oggi sette interventi hanno preso in considerazione, dai diversi punti di vista corrispondenti ai vari Gruppi politici, la tematica in esame e sono venute osservazioni di vario genere. È stato bene operare in questo modo non solo perchè ciò corrisponde ad un dovere parlamentare, ma anche perchè in questo modo potrà restare testimonianza del nostro atteggiamento e delle interpretazioni che vogliamo dare a certe norme. Certo il solo resoconto di quanto è stato qui affermato è, sotto alcuni aspetti, insufficiente.

Credo che a questo punto non sia il caso di proseguire i nostri lavori nella seduta odierna e che invece sia opportuno rinviarli alla prossima seduta che è già stata convocata e per la quale la Presidenza ha ottenuto una nuova deroga, dato che anche la prossima settimana è dedicata ai lavori dell'Assemblea. In quella sede esamineremo, come è doveroso, gli emendamenti presentati. Esamineremo inoltre gli ordini del giorno; in particolare, non credo che vi sarà difficoltà a trovare un accordo sull'ordine del giorno che è stato già preannunziato in ordine all'articolo 9 perchè tutte le parti politiche lo hanno già valutato positivamente. Si potrebbe inoltre procedere a stilare un ordine del giorno esplicativo per quanto riguarda l'articolo 7. In questo modo non si altererebbe il testo, evitando così ulteriori deprecabili passaggi tra le due Camere e però impegnando il Governo a fare chiarezza in particolare per quanto riguarda il riferimento ai principi generali; ciò per evitare che vengano utilizzati principi che vadano contro l'autonomia universitaria.

Siamo tutti convinti che il lavoro fin qui svolto sia positivo e che occorra voltare pagina e cominciare a pensare al disegno di legge sull'autonomia universitaria, che poi è il completamento del provvedimento al nostro esame. Quest'ultimo diventerà una legge-quadro sull'università, fermo restando che in esso sono contenute normative già compiute ai fini dell'istituzione e del funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca. Inoltre occorrerà procedere in parallelo con il varo delle leggi sul diritto allo studio, sugli ordinamenti didattici e sul piano quadriennale. Mi permetto di osservare che nella prossima settimana verranno a maturazione anche questi problemi, in modo da dare una contestualità alle operazioni che stiamo compiendo. Certo, sarebbe stato meglio se la Camera dei deputati avesse già approvato il provvedimento sugli ordinamenti didattici, ma purtroppo non ho alcuno strumento per spingere in tale direzione. Se il lungo tempo impiegato dall'altro ramo del Parlamento ha avuto come risultato queste poche modifiche, probabilmente vuol dire che è stato speso molto tempo per analizzare e infine riaffermare le scelte compiute dal Senato.

Ritengo che a questo punto – anche se non dobbiamo sentire il peso del lungo tempo speso dai colleghi deputati – dopo la discussione avvenuta questa mattina, si possano nella prossima seduta prendere in esame le modifiche apportate al testo e votarlo definitivamente. Mi sembra che vi siano tutte le premesse per ritenere realizzabile tale impegno.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno ritenuto di riconoscere l'impegno del Governo. Come vecchio professore universitario mi sia consentita una battuta: sono al quinto esame sulla stessa disciplina. La prima volta ho sostenuto l'esame nella sessione di luglio in Commissione, ripresentandomi ad ottobre in Aula; ho affrontato poi l'esame in sede referente nella sessione invernale, con il secondo appello in sede deliberante ed eccomi qui quasi ad una nuova sessione estiva. Mi sembra ottimistico quindi parlare di celerità; lo scorso 6 ottobre l'approvazione sembrava dietro l'angolo e invece siamo ancora qui.

In questo dibattito non è emerso, a mio avviso, sufficientemente come le parti sostanziali del provvedimento siano rimaste invariate: il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; il tipo di organizzazione in dipartimenti e servizi; il senato accademico integrato, di cui si è discusso ampiamente in Aula; le funzioni del Ministro nel CIPE; tutti punti nodali che sono rimasti assolutamente acquisiti e che rappresentano l'ossatura del Ministero. Vi pregherei quindi di tener conto che il Governo ha esercitato un'azione molto attenta affinché ciò avvenisse: questo è un dato che non può essere sottovalutato.

Il senatore Agnelli ha parlato di conflitto, sottolineando – giustamente – come questo conflitto sia nell'ordine delle cose, dato che stiamo cercando un equilibrio tra autonomia e coordinamento. Vorrei spiegare come è emersa la questione del richiamo ai «principi generali» nell'articolo 7. Il comma 9 dell'articolo 7 recita: «Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9». Qualcuno ha osservato che se il Senato ha ribadito questo concetto vuol dire che la procedura avrebbe potuto essere anche diversa, e che quindi il Senato ha voluto dare un peso particolare alla procedura di approvazione del regolamento di contabilità. La logica è stata pertanto la seguente: visto che l'università ha l'ultima parola sul regolamento di contabilità è meglio cautelarsi stabilendo che comunque ci sono i principi generali da rispettare.

Vi è poi la questione dell'articolo 16, su cui sono intervenuti i senatori Vesentini, Spitella ed altri: al punto c) del comma 4 si è stabilito che gli statuti devono comunque prevedere: «criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi». Tale formulazione potrebbe apparire in parte pleonastica, ma si è ritenuta necessaria per sottolineare il mantenimento di talune prerogative per i dirigenti che operano nell'università. Non si può dimenticare, nel definire l'autonomia universitaria, l'ordinamento dello Stato.

In realtà, fino a quando l'università non acquisirà il personale con procedure di carattere privatistico ed i dirigenti saranno nella carriera pubblica presso le università, non si può pretendere che la loro utilizzazione sia completamente al di fuori del quadro normativo che è

predisposto per i dipendenti dello Stato. Certe volte mi sembra di vedere un'oscillazione verso una concezione quasi privatistica dell'università, dimenticando ad esempio il fatto che il trasferimento delle risorse è sostanzialmente pubblico.

Permettetemi di soffermarmi sull'articolo 9, che ha subito la modifica più importante. Posso condividere - il Governo del resto aveva assunto tale posizione - che questa legge non sia la sede più idonea per collocarvi questa norma, però la situazione attuale è stata descritta in modo non completo in questa discussione. Attualmente esiste un comparto «ricerca», il quale è definito attraverso l'elenco degli enti che vi appartengono, e per il quale ogni tre anni si fa la contrattazione di tipo economico, mentre dal punto di vista giuridico il personale segue le regole del parastato. L'ultimo contratto ha incontrato delle difficoltà enormi perchè abbiamo introdotto una strutturazione analoga a quella dell'università (ricercatori, tecnici, amministrativi) e per i ricercatori abbiamo previsto tre livelli come per l'università. Ciò poteva andar bene sul piano economico, ma ha una labilità notevole sul piano giuridico ed il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei conti con riserva. Quindi potrebbe essere messo in discussione nel prossimo futuro. Questa è la situazione di fatto attualmente esistente. Vi è una difficoltà nella contrattazione perchè da un lato c'è la disciplina del parastato e dall'altro il contratto economico.

Non penso che questa possa rimanere come situazione definitiva. L'articolo 9 rappresenta la rottura con un quadro non soddisfacente stabilendo per il personale di tutti gli enti pubblici previsti in quel comparto la definizione dello stato economico e giuridico. Certo, uno stato giuridico definito ogni tre anni non dà quella prospettiva, quell'orizzonte temporale che invece deve avere. Ma da qui, dall'articolo 9, si può innescare l'esigenza di definire con un quadro legislativo i principi dello stato giuridico, in analogia a quanto viene fatto per l'università. Al riguardo ritengo che un ordine del giorno possa indicare la via da seguire.

Permettetemi però di osservare che il fatto che si sia rotto il primo anello per andare verso questa direzione è positivo, perchè pone il problema sul tappeto e ci permette di non rimanere invischiati - come si è da troppo tempo - in una situazione trascinatasi per anni e risoltasi poi con il contratto, ma forzando le cose. D'altra parte non è detto che il Governo sia disposto ogni tre anni a procedere come nel 1988, a chiedere la registrazione con riserva. Rispetto ad un problema di chiarezza del quadro normativo si potrebbe dire che l'emendamento avvia un processo nel campo dello stato giuridico ed economico dei ricercatori che era sul tappeto, anche se non risolve completamente il problema.

Del resto, nell'articolo 9 vengono indicati solo i principi, che sono quelli dei concorsi e del contratto triennale, che economicamente c'è sempre. Ho incontrato i rappresentanti dell'associazione dei ricercatori che mi hanno inviato i loro comunicati. Si deve definire lo stato giuridico per legge oppure no? Ci sono ricercatori che vogliono questo, ma le organizzazioni sindacali preferiscono l'altra soluzione. Si tratta di risolvere la questione. Però presentare - come è stato fatto dai ricercatori anche in un incontro che recentemente ho avuto con loro -

questo come un arretramento rispetto alla situazione precedente è errato. In realtà una delle due operazioni che comunque si doveva fare per andare verso una organizzazione sistematica della materia era rompere il vincolo - che nessuno finora aveva rotto, anche se l'uscita dal parastato era una richiesta pressochè unanime - con una situazione che ha richiesto, per introdurre i concorsi ed i tre livelli, lo strumento della registrazione con riserva.

Concludendo, mi permetto di segnalare ai due Presidenti e ai commissari che forse si può avere rispetto a questi emendamenti un atteggiamento pragmatico, che tenga conto delle motivazioni che li hanno generati.

Per ultimo mi sia consentito di dire che il Governo, ed è ovvio, rispetta ambedue i rami del Parlamento. Non posso non segnalare qui che questo provvedimento è stato votato dalla maggioranza, con l'astensione del Gruppo comunista, dei verdi e dei radicali al Senato, ed è stato approvato dalla maggioranza, con l'astensione degli altri Gruppi ed un solo voto contrario - quello di Democrazia proletaria - alla Camera. Mi sembra che i consensi complessivi rappresentino una garanzia ampia del lavoro compiuto.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI